

CONVENZIONE 27 settembre 1968 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>12</sup>

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Desiderose di applicare l'art. 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Sig. Pierre Harmel, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Sig. Willy Brandt, Vicecancelliere, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:

Sig. Michel Debre, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:

Sig. Giuseppe Medici, Ministro degli Esteri;

Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:

Sig. Pierre Gregoire, Ministro degli Esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli Esteri;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE

### Art. 1

La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa<sup>3</sup>.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

- 1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
- 3) la sicurezza sociale;
- 4) l'arbitrato.

## Titolo II DELLA COMPETENZA

### Sezione 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 2

<sup>1</sup> La presente convenzione è stata ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804.

<sup>2</sup> Per le modifiche apportate alla presente Convenzione dalla Convenzione relativa all'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, vedi la L. 26 gennaio 1999, n. 24.

<sup>3</sup> Frase aggiunta dall'art. 3 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

### **Art. 3**

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati in particolare:

- nel Belgio: l'art. 15 del codice civile (Code civil-Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire-Gerechtelijk Wetboek);
- in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om rettsens pleje);
- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (..);
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
- in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4, n. 1 e 2 del codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho);
- nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
  - a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,
  - b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto,
  - c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito <sup>4</sup>.

### **Art. 4**

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascun Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'art. 3, secondo comma.

## Sezione 2 COMPETENZE SPECIALI

### **Art. 5**

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

- 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato

---

<sup>4</sup> Comma modificato dall'art. 4 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e dall'art. 3 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756 e, successivamente, dall'art. 3 e dall'allegato 1, lett. g), punto 1 della Convenzione firmata a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto <sup>5</sup>;

2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti <sup>6</sup>;

3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio <sup>7</sup>;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento, oppure

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia; questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio <sup>8</sup>.

#### **Art. 6**

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2) qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato <sup>9</sup>.

#### **Art. 6-bis<sup>10</sup>**

Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

#### Sezione 3

<sup>5</sup> Punto sostituito dall'art. 4 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>6</sup> Punto sostituito dall'art. 5, paragrafo 3 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>7</sup> Punto aggiunto dall'art. 5, paragrafo 4 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>8</sup> Punto aggiunto dall'art. 5, paragrafo 4 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>9</sup> Punto aggiunto dall'art. 5 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

## COMPETENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

### **Art. 7**

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

### **Art. 8<sup>11</sup>**

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
- 2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
- 3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.

Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

### **Art. 9**

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

### **Art. 10**

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

### **Art. 11**

Salve le disposizioni dell'art. 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

### **Art. 12<sup>12</sup>**

Le disposizioni della presente sezione possono esser derogate solo con una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia, o
- 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
- 3) che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni, o
- 4) conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente, o

<sup>11</sup> Articolo sostituito dall'art. 7 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>12</sup> Articolo sostituito dall'art. 8 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

5) che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all' art. 12-bis.

#### **Art. 12-bis<sup>13</sup>**

I rischi di cui all' art. 12, punto 5, sono i seguenti:

- 1) ogni danno
  - a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
  - b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
- 2) ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
  - a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), sempreché la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
  - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
- 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
- 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

#### Sezione 4

### COMPETENZA IN MATERIA DI VENDITA RATEALE E PRESTITO CON RIMBORSO RATEIZZATO

#### **Art. 13**

In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

#### **Art. 14**

Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.

L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

#### **Art. 15**

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

- 1° posteriori al sorgere della controversia o
- 2° che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
- 3° che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

#### Sezione 5

### COMPETENZE ESCLUSIVE

#### **Art. 16**

---

<sup>13</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e successivamente modificato dall'allegato I, lett. g), punto 2 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

- 1) a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;  
b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente<sup>14</sup>;
- 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
- 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
- 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
- 5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

## Sezione 6 PROROGA DI COMPETENZA

### Art. 17<sup>15</sup>

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli artt. 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell' art. 16.

Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva di competenza è efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all' art. 5, punto 1.

### Art. 18

---

<sup>14</sup> Punto sostituito dall'art. 6 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>15</sup> Articolo sostituito dall'art. 11 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente, sostituito dall'art. 7 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'art. 16.

#### Sezione 7 ESAME DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITA' DELL'AZIONE

##### **Art. 19**

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara di ufficio la propria incompetenza.

##### **Art. 20**

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso <sup>16</sup>.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'art. 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

#### Sezione 8 LITISPENDENZA E CONNESSIONE

##### **Art. 21** <sup>17</sup>

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

##### **Art. 22**

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

##### **Art. 23**

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

#### Sezione 9 PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

---

<sup>16</sup> Comma sostituito dall'art. 12 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>17</sup> Articolo sostituito dall'art. 8 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

#### **Art. 24**

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

### Titolo III DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

#### **Art. 25**

Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

### Sezione 1 DEL RICONOSCIMENTO

#### **Art. 26**

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

#### **Art. 27**

Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese<sup>18</sup>;
- 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- 4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
- 5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto<sup>19</sup>.

#### **Art. 28**

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall' art. 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

<sup>18</sup> Punto sostituito dall'art. 13, paragrafo 1 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>19</sup> Punto aggiunto dall'art. 13, paragrafo 2 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall' art. 27, punto 1<sup>20</sup>.

#### **Art. 29**

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

#### **Art. 30**

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento<sup>21</sup>.

### Sezione 2 DELL'ESECUZIONE

#### **Art. 31**

Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata<sup>22</sup>.

Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata<sup>23</sup>.

#### **Art. 32**

1. L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg";
- in Danimarca, al "byret";
- nella Repubblica federale di Germania, al presidente di una sezione del "Landgericht";
- in Grecia, al "...";
- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia";
- in Francia, al presidente del "tribunal de grande instance";
- in Irlanda, alla "High Court";
- in Italia, alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al presidente del "tribunal d'arrondissement";
- nei Paesi Bassi, al presidente dell'"arrondissementsrechtbank";
- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Circulo";
- nel Regno Unito:
  - a) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
  - b) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sheriff Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State";
  - c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sarà trasmessa dal "Secretary of State"<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Comma modificato dall'allegato I, lett. g), punto 3 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>21</sup> Comma aggiunto dall'art. 14 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente, modificato dall'allegato I, lett. g), punto 3 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>22</sup> Comma sostituito dall'art. 9 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>23</sup> Comma aggiunto dall'art. 15 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>24</sup> Comma modificato dall'art. 16 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e dall'art. 4 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756 e, successivamente, dall'art. 10 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

2. Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

#### **Art. 33**

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

#### **Art. 34**

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

#### **Art. 35**

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

#### **Art. 36**

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

#### **Art. 37** <sup>25</sup>

1. L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, davanti al "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg";
- in Danimarca, davanti al "Landsret";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
- in Grecia, davanti all'"..." <sup>26</sup>;
- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial" <sup>27</sup>;
- in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
- in Irlanda, davanti alla "High Court";
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia civile;
  - nei Paesi Bassi, davanti all'"arrondissementsrechtbank";
  - in Portogallo, davanti al "Tribunal de Relecao" <sup>28</sup>;
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
    - b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
    - c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:

<sup>25</sup> Articolo sostituito dall'art. 17 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>26</sup> Trattino aggiunto dall'art. 5 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756.

<sup>27</sup> Trattino aggiunto dall'art. 11 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>28</sup> Trattino aggiunto dall'art. 11 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi<sup>29</sup>;
- ricorso davanti al "hojesteret", con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
  - "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
  - ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
  - ricorso per motivi di diritto in Portogallo;
  - unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

#### **Art. 38**

Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione<sup>30</sup>.

Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del primo comma<sup>31</sup>.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

#### **Art. 39**

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

#### **Art. 40**

Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla "Cour d'appel" o "hof van beroep";
- in Danimarca, davanti al "landsret";
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
- in Grecia, davanti all'"..."<sup>32</sup>;
- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial"<sup>33</sup>;
- in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
- in Irlanda, davanti alla "High Court";
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla "Cour supérieure de justice" giudicante in appello in materia civile;
  - nei Paesi Bassi, davanti alla "gerechtshof";
  - in Portogallo, davanti al "Tribunal de Relecao"<sup>34</sup>;
  - nel Regno Unito:
    - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
    - b) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
    - c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court"<sup>35</sup>.

<sup>29</sup> Trattato modificato dall'art. 5 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756.

<sup>30</sup> Comma modificato dall'allegato I, lett. g), punto 5 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>31</sup> Comma aggiunto dall'art. 18 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>32</sup> Trattato aggiunto dall'art. 6 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756.

<sup>33</sup> Trattato aggiunto dall'art. 12 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>34</sup> Trattato aggiunto dall'art. 12 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>35</sup> Comma sostituito dall'art. 19 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

2. La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell' art. 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

#### **Art. 41** <sup>36</sup>

La decisione resa sull'opposizione di cui all'art. 40 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi <sup>37</sup>;
- ricorso davanti al "hojesteret", con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla "Supreme Court", per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo <sup>38</sup>;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

#### **Art. 42**

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi. L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

#### **Art. 43**

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

#### **Art. 44** <sup>39</sup>

L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli artt. da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.

L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero danese della giustizia comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

#### **Art. 45**

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

### Sezione 3 DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 46**

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

- 1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
- 2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace <sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Articolo sostituito dall'art. 20 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>37</sup> Trattino sostituito dall'art. 7 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756 e, successivamente, dall'art. 13 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>38</sup> Trattino aggiunto dall'art. 13 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>39</sup> Articolo sostituito dall'art. 21 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e successivamente modificato dall'allegato I, lett. g), punto 6 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

#### **Art. 47**

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1° qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2° eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

#### **Art. 48**

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

#### **Art. 49**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

### Titolo IV ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

#### **Art. 50**

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli artt. 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto<sup>41</sup>.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

#### **Art. 51**<sup>42</sup>

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

### Titolo V DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 52**

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato<sup>43</sup>.

#### **Art. 53**

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Per definire se un trust ha domicilio sul territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato<sup>44</sup>.

---

<sup>40</sup> Punto sostituito dall'art. 22 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>41</sup> Comma sostituito dall'art. 14 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>42</sup> Articolo modificato dall'allegato I, lett. g), punto 7 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>43</sup> Comma soppresso dall'art. 15 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

Titolo VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**Art. 54<sup>45</sup>**

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una Convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1 giugno 1988, per l'Irlanda o al 1 gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

**Art. 54-bis<sup>46</sup>**

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1 giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1) Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti:

- a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
- b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;
- c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
- d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
- e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
- f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.

2) Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3) Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.

4) In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in

---

<sup>44</sup> Comma aggiunto dall'art. 23 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>45</sup> Articolo sostituito dall'art. 16 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>46</sup> Articolo aggiunto dall'art. 17 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponde di una rivendicazione di diritto marittimo.

5) Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo", una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti:

- a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
- b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
- c) assistenza e salvataggio;
- d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
- e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
- f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
- g) avaria comune;
- h) cambio marittimo;
- i) rimorchio;
- j) pilotaggio;
- k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
- l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;
- m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
- n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;
- o) controversie sulla proprietà di una nave;
- p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa;
- q) garanzia ipotecaria su una nave.

6) Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

## Titolo VII RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

### Art. 55

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 54, secondo comma, e dall'art. 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934<sup>47</sup>;
- la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934<sup>48</sup>;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

<sup>47</sup> Trattato aggiunto dall'art. 24 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>48</sup> Trattato aggiunto dall'art. 24 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960<sup>49</sup>;

- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961<sup>50</sup>;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970<sup>51</sup>;

- la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aja il 17 novembre 1967<sup>52</sup>;

- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969<sup>53</sup>;

- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973<sup>54</sup>;

- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983<sup>55</sup>;

e, nella misura in cui sia in vigore

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

#### **Art. 56**

Il Trattato e le convenzioni elencate all'art. 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

#### **Art. 57<sup>56</sup>**

---

<sup>49</sup> Trattato aggiunto dall'art. 24 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>50</sup> Trattato aggiunto dall'art. 8 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756.

<sup>51</sup> Trattato aggiunto dall'art. 24 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>52</sup> Trattato aggiunto dall'art. 8 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 756.

<sup>53</sup> Trattato aggiunto dall'art. 18 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>54</sup> Trattato aggiunto dall'art. 18 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>55</sup> Trattato aggiunto dall'art. 18 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l' art. 20 della presente convenzione;

b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

#### **Art. 58<sup>57</sup>**

Fino al momento in cui la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.

#### **Art. 59**

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'art. 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'art. 3, secondo comma.

Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti

1) se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporre o è relativa ad un'altra causa che li riguarda, ovvero

2) se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda <sup>58</sup>.

### Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 60<sup>59</sup>**

#### **Art. 61**

---

<sup>56</sup> Articolo sostituito dall'art. 25, paragrafo 1 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente, dall'art. 19 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>57</sup> Articolo sostituito dall'art. 20 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>58</sup> Comma aggiunto dall'art. 26 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>59</sup> Articolo soppresso dall'art. 21 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

#### **Art. 62**

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

#### **Art. 63**

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 220 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

#### **Art. 64**

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'art. 60, secondo comma;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'art. IV del Protocollo;
- e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'art. VI del Protocollo.

#### **Art. 65**

Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

#### **Art. 66**

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

#### **Art. 67**

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

#### **Art. 68**

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

### Protocollo

#### **Art. I<sup>60</sup>**

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro [Stato] contraente in applicazione dell' art. 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'art. 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

#### **Art. II**

---

<sup>60</sup> Articolo modificato dall'allegato I, lett. g), punto 8 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta nè eseguita negli altri Stati contraenti.

### **Art. III**

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

### **Art. IV**

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Semprechè lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

### **Art. V<sup>61</sup>**

La competenza giudiziaria, contemplata all'art. 6, punto 2 e all'art. 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile concernenti la litis denunciatio.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'art. 6, punto 2, e dell'art. 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

### **Art. V-bis<sup>62</sup>**

In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono le autorità amministrative danesi.

### **Art. V-ter<sup>63</sup>**

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.

### **Art. V-quater<sup>64</sup>**

<sup>61</sup> Articolo modificato dall'allegato I, lett. g), punto 9 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

<sup>62</sup> Articolo aggiunto dall'art. 29 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>63</sup> Articolo aggiunto dall'art. 29 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente sostituito dall'art. 23 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.

Se, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 5 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli artt. 52 e 53 della presente convenzione si applicano alle disposizioni relative alla "residence" in base al testo inglese della prima convenzione, ogni riferimento alla "residence" nella prima convenzione deve avere la stessa portata del termine "domicile" negli artt. 52 e 53.

#### **Art. V-quinquies<sup>65</sup>**

Fatta salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'art. 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

#### **Art. VI**

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

#### Dichiarazione comune

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,

Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza.

Si dichiarano pronti:

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

---

<sup>64</sup> Articolo aggiunto dall'art. 29 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967.

<sup>65</sup> Articolo aggiunto dall'art. 29 della Convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, ratificata con L. 29 novembre 1980, n. 967 e, successivamente modificato dall'allegato I, lett. g), punto 10 della Convenzione fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata con L. 5 ottobre 1991, n. 339.